Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 15 dicembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 287 DEL 15 DICEMBRE 1947:

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1947.
Condizioni e modalità per la sistemazione e conversione del Prestito Regno d'Italia 7 % 1951 in dollari, tuttora in circolazione all'estero.

(5196)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1947.
Condizioni e modalità per la sistemazione e conversione delle obbligazioni tuttora circolanti all'estero, emesse negli U.S.A. dal Consorzio di credito per le opere pubbliche e dai comuni di Roma e di Milano e dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

(5198)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1947.
Condizioni e modalità per la sistemazione e conversione delle obbligazioni tuttora circolanti all'estero, emesse negli U.S.A. dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e da talune società italiane.

(5199)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1947.
Autorizzazione all'Ambasciatore d'Italia a Washington e ad altri funzionari a compiere gli atti relativi alla emissione delle obbligazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921.

(5197)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 287 DEL 15 DICEMBRE 1947:

Bollettino di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana. — Dicembre 1947 (Fascicolo n. 12).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1947, n. 1379.
Norme per la prima compilazione delle liste elettorali nella provincia di Gorizia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con le seguenti modificazioni:

Art. 13. — E' sostituito dal seguente:

« Non oltre il 15 dicembre 1947 la Commissione elettorale comunale procede alla formazione delle liste generali, distinte per uomini e donne, in ordine alfabetico e in doppio esemplare.

In un elenco a parte sono segnati i nominativi di coloro la cui domanda di iscrizione nelle liste non sia stata accolta, con la indicazione, a fianco di ciascun nominativo, delle ragioni del diniego ».

Art. 15. — Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il 16 dicembre 1947 il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale, a presentarli non oltre il 26 dicembre 1947 con le modalità di cui al successivo art. 17.

Durante questo periodo un esemplare delle liste generali, maschili e femminili, sottoscritto dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e i documenti relativi a ciascun nominativo. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione ».

Art. 16. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta o che non siano stati inclusi nelle liste generali per essere incorsi in una delle incapacità previste dall'art. 2, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre cinque giorni dalla pubblicazione delle liste ».

Art. 17. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ogni cittadino, entro il 26 dicembre 1947, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione o diniego di iscrizione nelle liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale ».

Art. 22. — Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Non più tardi del 31 dicembre 1947, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

1) una copia delle liste generali, maschili e femminili, corredata di tutti i documenti relativi;

2) i ricorsi presentati contro dette liste, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

3) i verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione elettorale comunale.

L'altro esemplare delle liste rimane conservato nella segreteria del Comune ».

Art. 23. — Il n. 2 del primo comma è sostituito dal seguente:

« 2) cancella dalle liste generali formate dalla Commissione elettorale comunale i cittadini che vi sono stati indebitamente compresi, anche quando non vi sia reclamo ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione si raduna non prima del sesto giorno successivo a quello nel quale ha ricevuto gli atti ».

Art. 24. — E' sostituito dal seguente:

« Entro il 25 gennaio 1948 la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione delle liste generali. Nel medesimo termine le liste devono essere restituite al Comune insieme con tutti i documenti.

Nei sei giorni successivi la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità della copia delle liste generali approvate dalla Commissione elettorale mandamentale, le conseguenti variazioni all'esemplare delle liste generali depositate nel Comune.

Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale al quale è restituita anche la copia delle liste generali approvata dalla Commissione stessa.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli interessati con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

Le liste generali rettificate debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 1° al 10 febbraio 1948 ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso ».

Art. 27. — E' sostituito dal seguente:

« Entro il 15 dicembre 1947 la Commissione elettorale comunale provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del Comune in sezioni elettorali, alla delimitazione delle circoscrizioni delle sezioni, alla designazione del luogo di riunione di ciascuna di esse ed all'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, nonchè alla compilazione delle liste degli elettori per ogni sezione ».

Art. 31. — I termini di cui al primo comma sono anticipati rispettivamente al 16 dicembre 1947 e al 26 dicembre 1947.

Il termine di cui al penultimo comma è anticipato al 31 dicembre 1947.

Art. 32. — Il termine di cui al primo comma è anticipato al 25 gennaio 1948.

Art. 56. — Al primo comma è aggiunto il seguente periodo:

« In provincia di Gorizia il prefetto provvede con decreto alla prima costituzione delle Commissioni elettorali mandamentali che rimarranno in carica fino al 30 giugno 1948 ».

Art. 2.

Qualora i comizi elettorali abbiano luogo prima della scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le Commissioni elettorali comunali e mandamentali debbono cancellare, entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, dalle liste di sezione depositate presso di esse, gli elettori nati dopo il 31 maggio 1926.

Art. 3.

Per le spese inerenti alla prima formazione delle liste elettorali previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 55.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1947, n. 1380.

Modificazione dell'art. 99 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'alloggio dei senza tetto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 99 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è sostituito il seguente:

« Per l'attuazione dei fini di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di lire quattro miliardi per l'esercizio finanziario 1946-1947, ferma restando l'autorizzazione di spesa di lire cinquecentomilioni di cui all'art. 55 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, per i lavori previsti dall'art. 54 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 48 — FRASCA.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1381.

Adeguamento del limite di valore per l'autorizzazione agli acquisti da parte degli Istituti ecclesiastici e degli Enti di culto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede;

Veduto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, è quintuplicato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 45 — FRASCA.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. 1382.

Autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esposizione dei manifesti ed avvisi al pubblico.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I provvedimenti dei questori che importino diniego dell'autorizzazione prevista dall'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono impugnabili con ricorso al procuratore della Repubblica competente per territorio, che decide immediatamente e, comunque, non oltre 48 ore dalla relativa presentazione, senza l'osservanza di formalità.

La decisione del procuratore della Repubblica sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione predetta ed è valida nell'ambito della giurisdizione del tribunale.

Art. 2.

I fatti previsti dall'art. 663 del Codice penale sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 44 — FRASCA.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1947, n. 1383.

Modificazione dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 772, concernente l'estensione delle disposizioni sull'uso della lingua tedesca ai Comuni mistilingui della provincia di Trento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 825, sull'uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 772, concernente l'estensione delle disposizioni sull'uso della lingua tedesca ai Comuni mistilingui della provincia di Trento;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la grazia e la giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 772, è modificato come segue:

« Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 825, sull'uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano, sono estese ai Comuni mistilingui della provincia di Trento (Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magrè, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena, Valdagno, Anterivo, San Felice, Senale) nonchè alle frazioni di Lauregno e Proves del comune di Rumo della provincia di Trento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 46 — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 ottobre 1947, n. 1384.

Assunzioni da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Opera nazionale orfani di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Opera nazionale orfani di guerra in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1947.

Ricostituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Padova dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Padova dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal prefetto di Padova per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Padova dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
Martino dott. Adolfo, presidente effettivo;
Burato dott. Luigi, presidente supplente;

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
Zaniboni dott. Aldo, membro effettivo;
Cacciavillani dott. Bruno, membro effettivo;
Scimone dott. Vittorio, membro supplente;
Canova dott. Francesco, membro supplente;

3) *Sanitari generici*:
Pinotti dott. Cesare, membro effettivo;
Silva dott. Umberto, membro effettivo;
Morandi dott. Umberto, membro supplente;
Osellatore dott. Guido, membro supplente;

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
Pavanato ing. Antonio, membro effettivo;
Tevarotto ing. Angelo, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
De Marzi rag. Fernando, membro effettivo;
Ghirardi Valentino, membro supplente;

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Rossignoli Aldo, membro effettivo;
Vianello Luigi, membro supplente;

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Giuriati Antonio, membro effettivo;
Barison Marcello, membro supplente.

Roma, addì 1° dicembre 1947

(5189) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1947.

Ricostituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Frosinone dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per

le assicurazioni sociali, presso la sede di Frosinone dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal prefetto di Frosinone per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Frosinone dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
Albano dott. Leonida, presidente effettivo;
Maione dott. Paride, presidente supplente;

2) *Sanitari generici*:
Massetti dott. Cesare, membro effettivo;
Rea dott. Ernesto, membro effettivo;
Angelini dott. Mario, membro supplente;
Roccatani dott. Ettore, membro supplente;

3) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
Galella Francesco, membro effettivo;
Corsini Marcello, membro supplente;

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
De Bernardis Giuseppe, membro effettivo;
Marzi Tommaso, membro supplente;

5) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Colabona Quintina, membro effettivo;
De Grazia Tommaso, membro supplente;

6) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Bovieri Vincenzo, membro effettivo;
Pietrobono Tullio, membro supplente.

Con successivo decreto sarà provveduto, in quanto occorra, alla nomina dei membri sanitari abilitati alla cura della tubercolosi.

Roma, addì 1° dicembre 1947

(5190) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1947.

Ricostituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Avellino dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali, presso la sede di Avellino dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal prefetto di Avellino per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Avellino dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
Magliocca dott. Giuseppe, presidente effettivo;
De Simone dott. Francesco Saverio, presidente supplente;

2) *Sanitari generici e abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
Santangelo dott. Nicola, membro effettivo;
Tino dott. Alberto, membro effettivo;
Ciampo dott. Nicola, membro supplente;
Galasso dott. Girolamo, membro supplente;

3) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
Spica Umberto, membro effettivo;
Laudato ing. Adolfo, membro supplente;

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Siniscalchi avv. Vittorino, membro effettivo;
Pelosi avv. Francesco, membro supplente;

5) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Smorto Antonio, membro effettivo;
Festa Carmine, membro supplente;

6) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Rizzo dott. Guglielmo, membro effettivo;
Maffei dott. Vittorio, membro supplente.

Roma, addì 1° dicembre 1947

(5191) *Il Ministro*: FANFANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 24 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Mirabelli Alfredo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 155 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Marchica Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 9 — Capitale: L. 40.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1296 — Data: 24 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Siniscalchi Amelia fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39291 — Data: 1° ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Tucceri Amedeo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1050 — Data: 24 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Castellano Giuseppe fu Iseo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale: L. 22.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 155 — Data: 5 giugno 1946 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Cicogna Antonio fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 4,50 % (1894), nominativi 4 — Rendita: L. 249.705.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 novembre 1947

(4710) *Il direttore generale*: CONTI

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 5 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Masullo Vincenzo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 — Data: 21 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Sona Luigia fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 27 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Arezzo Gaudenzia fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 200 — Data: 13 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: D'Alonzo Ippolita Stella Ugo e Fedele Romano — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 5 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Rizzo Martino di Francesco: Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 112.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 2 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Montaldo Ignazio Giuseppe fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 101,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data: 3 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Salerno Vittorio di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 19 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Curti Giuseppina fu Francesco: Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 6 — Rendita: L. 3479.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4533 — Data: 5 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Rossi Giuseppe fu Augusto — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Capitale: L. 4300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 965 — Data: 7 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Puca Maria Concetta fu Francesco e Cech Rosita fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita. L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 652 — Data: 7 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Zappa Tommaso fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 6 — Rendita: L. 75.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 — Data: 15 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova: Intestazione: Gardella Baldassare fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 3000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data: 29 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Righini Anna di Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data: 27 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Saccone Sarina di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 %, nominativi 5 — Capitale: L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23758 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Martorano Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 2 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Montanari Pia fu Alfredo in Pagliari — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 7 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Pavone rag. Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 10 — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 novembre 1947

(4832) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 dicembre 1947 - N. 221

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	76,55
Id. 3,50 % 1902	72,80
Id. 3 % lordo	59,60
Id. 5 % 1935	81,95
Redimibile 3,50 % 1934	69,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,10
Id. 5 % 1936	82,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	74,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3a serie)	95,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4a serie)	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,725
Id. 5 % convertiti 1951	95,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato: DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 dicembre 1947 - N. 222

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.417,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	76,25
Id. 3,50 % 1902	72,80
Id. 3 % lordo	59,60
Id. 5 % 1935	82,15
Redimibile 3,50 % 1934	69,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	67,35
Id. 5 % 1936	82,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	74,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,65
Id. 5 % convertiti 1951	95,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Prova scritta del concorso per esami a cento posti di ufficiale giudiziario di pretura, bandito con decreto Ministeriale 2 agosto 1946.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1946, con il quale è stato bandito un concorso per cento posti di ufficiale giudiziario di pretura negli Uffici giudiziari della Repubblica italiana;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, portante modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 124180/12106.2.6.10.1.3.1 del 23 ottobre 1947, con la quale viene fissato il giorno per la prova scritta;

Decreta:

La prova scritta di esame pel concorso a cento posti di ufficiale giudiziario di pretura avrà luogo in Roma nel giorno 9 gennaio 1948, alle ore 8.

Roma, addì 3 novembre 1947

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1947
Registro Bil. Giustizia n. 22, foglio n. 87. — OLIVA

(5200)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.